



AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI PREVISTE DAL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2000 (Legge 21 novembre 2000, n. 342)

Art. 50 Agevolazioni per i disabili

La nuova disposizione, che decorre dal 1° gennaio 2001, riguarda i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili.

La modifica, mantenendo immutata l'aliquota IVA ridotta del 4% per i beni destinati al superamento delle barriere architettoniche a favore dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, estende l'agevolazione anche ai veicoli destinati alle persone non vedenti e sordomute.

I veicoli, che non necessitano di adattamenti specifici, potranno essere acquistati direttamente da tali soggetti ovvero dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.

La norma eleva, inoltre, per i veicoli con motore diesel, destinati ai soggetti disabili, il limite di cilindrata da 2500 a 2800 centimetri cubici.

Per i veicoli acquistati con l'aliquota IVA del 4 % non è dovuta la tassa automobilistica.

Legge 21 novembre 2000, n. 342 Misure in materia fiscale

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000 (Collegato alla Finanziaria 2000)

Art. 50. (Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.



3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f*-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Circolare n. 207 del Ministero delle Finanze del 16.11.2000

Art. 50 - Agevolazioni per i disabili

Il comma 1 dell'articolo 50 sostituisce il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, concernente i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili, assoggettati alla aliquota IVA del 4 %.

La nuova disposizione mantiene immutate le agevolazioni già previste dalla prima parte del sostituito numero 31) della tabella A, parte II, per i beni atti al superamento delle barriere architettoniche destinati ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie.

Viene invece ampliato l'ambito dell'agevolazione in relazione ai veicoli destinati ai disabili.

In particolare :

1. tra i soggetti beneficiari sono comprese anche le persone non vedenti e sordomute. I veicoli potranno essere acquistati con l'aliquota IVA del 4% direttamente da tali soggetti ovvero dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico. Limitatamente a tali categorie di portatori di handicap, come già chiarito, in relazione ai benefici IRPEF, con la circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, non è richiesto che i veicoli siano dotati di specifici adattamenti;
1. per i veicoli con motore diesel, oggetto dell'agevolazione, viene elevato da 2500 centimetri cubici a 2800 centimetri cubici il limite di cilindrata massimo necessario per la fruizione del beneficio.

Le altre modifiche apportate al precedente testo del n. 31) in relazione ai veicoli hanno valenza ricognitiva, in quanto sono tese a conferire organicità e sistematicità alla materia. A tal fine, vengono inserite nella Tabella A, parte II, le previsioni recate dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, concernenti l'applicazione della aliquota IVA del 4% all'acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie. Fermo restando quanto sopra illustrato in merito agli aspetti innovativi della norma, per i rimanenti aspetti l'ambito



oggettivo e soggettivo delle agevolazione risulta essere quello già delineato dal modificato numero 31) della Tabella A, parte II, e dal citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Si fa, pertanto, rinvio ai chiarimenti forniti con le circolari 15 luglio 1998, n. 186/E e 31 luglio 1998, n. 197/E.

Il comma 2 dell'articolo 50 ribadisce che per l'applicazione dell'agevolazione alle cessioni dei suddetti autoveicoli devono comunque essere osservate le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97.

L'agevolazione, pertanto, può essere applicata anche per successivi acquisti, purché effettuati non prima di quattro anni dal precedente, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Con il testo normativo in commento si è provveduto ad inserire una specifica disposizione riguardante l'esenzione dalla tassa automobilistica per i soggetti non vedenti e sordomuti, intervenendo sull'articolo 17 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche mediante il rinvio alle previsioni legislative sull'IVA.

Ciò ha consentito di armonizzare, sotto il profilo fiscale, le due normative tributarie concernenti le agevolazioni concesse agli stessi portatori di handicap. Ne consegue che gli autoveicoli aventi le caratteristiche individuate ai fini IVA non sono assoggettati alla tassa automobilistica.

Le innovazioni introdotte dall'articolo in esame, per espressa previsione normativa, entrano in vigore dal 1° gennaio 2001.

MISURE FISCALI PER I PORTATORI DI HANDICAP INTRODOTTE CON LA FINANZIARIA 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le famiglie.

Tra gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale per i quali spetta la detrazione IRPEF sono compresi quelli aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; **gli strumenti tecnologici adatti a favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap**; le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

E' prorogata anche per l'anno 2001 la norma, introdotta nella finanziaria per il 1998, che consente la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale.

Sono valide le comunicazioni, relative a lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, purché trasmesse entro 90 giorni dall'inizio degli stessi.

Vecchio

Nuovo



1. *Nessuna previsione;*
2. detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel 2000;

- *nessuna previsione.*

Tra gli interventi oggetto di agevolazione sono compresi anche gli ascensori e i montacarichi; **ogni strumento tecnologico adatto a favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap**; le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

1. detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel 2001;
1. Convalida delle comunicazioni tardive al Centro di Servizio.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

pubblicata nel S.O. n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 (Finanziaria 2001)

Art. 2. *(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: ", e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici"*

b) *al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001".*

Circolare n. 1 dell'Agenzia Entrate del 03.01.01

1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio



Con il comma 2 dell'art. 2 della legge finanziaria in commento sono state apportate modifiche, rispetto alla disciplina recata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle successive integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Con la nuova disposizione si è innanzi tutto disposta la proroga, per l'anno 2001, della detrazione in argomento, che avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Inoltre si è inteso estendere la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle già previste, anche le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna alle **persone portatrici di handicap gravi**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione è ammessa, altresì in relazione alle spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali, ad esempio, l'installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto. Il beneficio è esteso pure alle spese sostenute per l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

ALTRE MISURE PER I PORTATORI DI HANDICAP INTRODOTTE CON LA FINANZIARIA 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Art. 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi **di soggetto con handicap in situazione di gravità** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui



all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Art. 81. (*Interventi in materia di solidarietà sociale*)

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza **ai soggetti con handicap grave** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.